

Termini processuali - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4841 del 26/03/2012

Rimessione in termini - Presupposti - Tempestività della relativa istanza - Necessità.

La rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, cod. proc. civ. (ovvero, in precedenza, dall'art. 184 bis dello stesso codice) deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo e non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell'atto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'istanza di fissazione di un nuovo termine per la rinnovazione di una notificazione non andata a buon fine, proposta a distanza di un anno e mezzo dall'infruttuoso tentativo della prima notifica).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4841 del 26/03/2012